ARCHIVIO
STORICO

Norme su successioni e donazioni: piccole sviste nei Testi unici

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 02 NOVEMBRE 2026 | Angelo Busani

Dopo la tornata estiva, il lavoro effettuato dal ministero dell'Economia per predisporre i testi unici delle normative fiscali è osservabile nella sua completezza e il giudizio che se ne trae è senz'altro quello di un'operazione attenta, precisa e coerente, effettuata con appropriatezza e secondo un visibile filo logico.

Come è tuttavia inevitabile per qualsiasi lavoro umano, esso non è esente da imperfezioni, come quelle esistenti nelle nuove norme che sono state prelevate dal vigente Testo unico dell'imposta di successione e donazione (Dlgs 346/1990), per approdare: negli articoli 87-138 del Dlgs 123/2025, il nuovo Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione e di bollo; nella Nota all'articolo 1 della Tariffa Allegato 2 al Dlgs 123/2025, che contiene l'agevolazione "prima casa" per gli acquisti effettuati con donazione o successione mortis causa; negli articoli 309-313 del Dlgs 141/2026, recante il nuovo Testo unico in tema di accertamento; negli articoli 47-50 del Dlgs 173/2024, recante il nuovo Testo unico in tema di sanzioni.

Dimenticata la penalità per le banche Proprio in tema di sanzioni si nota la svista più rilevante: il nuovo articolo 49, comma 2, del Tu 173 dimentica di punire (come invece faceva l'articolo 53, comma 2, Tu 346) con la sanzione amministrativa pari all'80% dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione, l'inadempimento della banca all'obbligo (recato dall'articolo 130, Tu 123) di pretendere la registrazione della dichiarazione di successione prima di sbloccare i conti correnti intestati al defunto. Se il Tu 173 entrasse in vigore senza questa correzione, l'inadempimento rimarrebbe non sanzionato: sulle norme sanzionatorie non si possono fare interpretazioni analogiche o estensive.

Coacervo donazioni/successione duro a morire Nel Tu 123 viene recepita l'impostazione del coacervo contenuta nel Tu 346 dopo la riforma del Dlgs 139/2024: rimane il coacervo tra una pluralità di donazioni mentre è abolito il coacervo tra i trasferimenti per donazione e quelli mortis causa. Senonché il diavolo ci ha messo lo zampino e il coacervo tra successione e donazione rimane menzionato nell'articolo 114, comma 2, del Tu 123 in tema di dichiarazione di successione presentata dal legatario e nell'articolo 309, comma 2, del Tu 141 in tema di accertamento effettuato dall'ufficio che contesta la dichiarazione di successione infedele.

I figli naturali e i genitori Nel leggere i nuovi testi unici si nota l'intento di massima fedeltà verso la legislazione vigente. Ma sul tema della filiazione naturale (e cioè dei figli nati da genitori non sposati), questa fedeltà è eccessiva: i nuovi articoli 91, comma 2, e 115, comma 1, del Tu 123 pedissequamente contengono i riferimenti ai figli naturali contenuti nel Tu 346, ma il concetto di figlio nato fuori dal matrimonio è stato abolito dalla legge 219/2012 che ha equiparato figli legittimi e naturali. Sempre nell'articolo 91 Tu 123 rimane l'espressione secondo cui «anche» i genitori «si considerano» parenti in linea retta, quando invece i genitori «sono» in prima fila tra i parenti in linea retta.

Un corrispettivo stonato Qui la fedeltà al Tu 346 non c'entra: infatti, in conseguenza di un improvvido "taglia" (dalla normativa del registro) e "incolla" (nella normativa dell'imposta di successione/donazione), nei commi 6 e 7 dell'articolo 309 Tu 141 si prevede che l'ufficio può procedere all'accertamento se «il valore o il corrispettivo» sono dichiarati in misura inferiore a quello che risulta dalla moltiplicazione della rendita catastale per determinati coefficienti. Il concetto di "corrispettivo" non è appropriato per i trasferimenti da successione mortis causa o da donazione.

Alla ricerca della rendita catastale Se già non bastasse l'anacronismo dell'articolo 309, comma 9, Tu 141, in tema di procedimento da seguire per la valutazione dei fabbricati che siano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita (specie non più esistente), il calcolo che esso dispone è sbagliato perché prevede una moltiplicazione per 100 della rendita catastale aggiornata. La rendita si deve sì aggiornare del 25% (terreni) o del 5% (fabbricati); ma il prodotto così ottenuto poi si moltiplica, a seconda dei casi, per 40,80, 60, 90, 110, 120 o 168, e giammai per 100. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA